

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Il Giudice unico delle Pensioni consigliere Anna BOMBINO  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 226/2014

Sul ricorso in materia di pensioni civili iscritto al n.19765 del  
registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra   
, nata a  il  ed ivi  
residente alla via , rappresentata e difesa  
dall'avv. Pasquale Gallelli ed elettivamente domiciliata in  
Soverato presso il suo studio alla via G. Bruno, 93;  
contro l'INPS (ex Gestione INPDAP), Direzione Provinciale di  
Catanzaro, in persona del Presidente legale rappresentante  
pro-tempore.



Per l'annullamento della determina del 25.11.2011 n. CZ  
12011597293 dell'INPDAP di revoca della pensione di  
inabilità di cui all'art. 2 comma 12 L. n. 335/1995

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26 settembre 2014 il relatore  
dott. Anna Bombino, l'avv. Pasquale Francesco Gallelli per la

ricorrente, l'avv. Giacinto Greco, per l'Amministrazione resistente.

Ritenuto in

### FATTO

La sig. ~~Agostina Comandante~~, già titolare della pensione di inabilità dal 4 agosto 2005, per tre anni, prorogata per altri due anni, esponeva che con determinazione n. CZ 12011597293 del 25.11.2011 le era stato revocato il trattamento di inabilità e ripristinato il trattamento di pensione ordinaria dal 10.5.2011, con recupero delle somme percepite e non dovute nel periodo dal 10.5.2011-31.12.2011.

La revisione del trattamento di pensione e la conseguente revoca disposta dall'INPDAP con il provvedimento impugnato era scaturito dal verbale della Commissione medica di Verifica di Catanzaro che aveva dichiarato la ricorrente "non inabile; non si trova nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa art. 2 comma 12 legge n. 335/1995".

La ricorrente contestava l'operato dell'INPDAP in quanto basato sul giudizio espresso dalla Commissione medica di verifica la quale nonostante la corposa documentazione sanitaria relativa alle gravi patologie di natura oncologica di cui essa è affetta (Relazioni specialistiche), aveva espresso



un giudizio connotato da carenze istruttorie e parzialità nella valutazione della documentazione offerta all'esame della stessa.

Assumeva che le gravi patologie invalidanti (con alto rischio di ricadute e necessità di visite di controllo ed esami clinico-strumentali) risultavano aggravate anche dall'insorgenza di uno stato ansioso depressivo con il rischio di compromettere il suo stato di salute.

Costituitasi in giudizio, l'INPS (subentrato all'INPDAP) sosteneva che nessun aggravamento era stato richiesto dalla ricorrente e che la revoca della pensione è stata disposta sulla base del parere della Commissione medica di verifica che aveva escluso la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 335/95.

Con memoria depositata il 20.3.2013, la ricorrente controdeduceva alle eccezioni, deduzioni e difese dell'INPS insistendo per l'accoglimento della domanda, chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio.

Con ordinanza n.61/2013 dell'8.4.2013 veniva interpellato l'ULM presso il Ministero della Salute, che dopo vari solleciti, in data 31.7.2014 depositava la consulenza medico-legale nel quale concludeva:".....La scarsa sensibilità ai trattamenti chemioterapici (presenza di metastasi epatiche trattate chirurgicamente e con chemioterapia adiuvante e di



neoformazione mediastinica di non chiara natura, rilevata ad un esame TC (2007) e la caratteristica di progressività di malattia, rendono la signora ██████ inabile in maniera assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 335/95, sia alla data del 2.8.2010 e nonché allo stato attuale".

Con l'ulteriore memoria depositata il 10 settembre 2014 la ricorrente insisteva nelle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo del giudizio concludendo con la condanna dell'Istituto al pagamento degli arretrati e al ripristino del beneficio di legge.

Al dibattimento, sentite le difese che hanno confermato le conclusioni scritte, la causa è passata in decisione.

Considerato in

#### DIRITTO

La questione medico - legale che forma oggetto del presente giudizio concerne la sussistenza del requisito dell'inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa quale presupposto, cui è subordinato il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12 della legge 8.8.1995, n. 335 .


Come noto, tale istituto è stato espressamente introdotto dalla legge n.335/1995 che, nel quadro della armonizzazione tra i diversi regimi pensionistici, ha esteso al comparto del



pubblico impiego, a decorrere dal 1.1.1996, le disposizioni in materia di inabilità per gli iscritti all'AGO dalla legge n.222/84.

Dal tenore letterale della disposizione si ricavano due elementi essenziali ai quali fare riferimento nella definizione del presente giudizio: il primo attiene all'individuazione della data di cessazione dal servizio come momento temporale di riferimento per l'accertamento della sussistenza dell'inabilità con conseguente irrilevanza degli eventuali aggravamenti successivamente intervenuti o di cui si può ipotizzare il verificarsi in futuro alla stregua delle correnti cognizioni scientifiche; il secondo concerne gli aspetti qualitativi/quantitativi dell'inabilità che deve essere totale ed investire l'attività lavorativa generica e non quella specifica, a differenza di quanto accade in materia di pensionistica privilegiata con riferimento alla quale deve essere accertata l'inidoneità al "servizio" (cfr. Corte conti Sez. Calabria n.233/2011).

Come precisato dalla Corte di Cassazione il concetto di inabilità assoluta e permanente deve identificarsi con uno stato di fatto caratterizzato dall'assenza di una capacità lavorativa tale da consentire un'attività redditizia senza un'usura *ultra vires* (Cass. N.16955/2004), mentre l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro si ha quando il soggetto abbia



perduto, in modo permanente, la capacità dell'esercizio della propria professione o mestiere (capacità lavorativa specifica o semispecifica), come nel caso della ricorrente, e ad ogni lavoro confacente alle sue attitudini.

Inoltre l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa deve risultare completa nel senso di determinare una esclusione del soggetto dal mondo del lavoro al solo titolo della condizione invalidante.

Ciò posto, alla stregua dei suindicati criteri medico-legali questo giudice ritiene di poter concordare con il parere espresso dall'U.M.L. presso il Ministero della Salute il quale ha confermato- dopo l'esame diretto dell'interessata e dalla certificazione in atti la diagnosi di "Sindrome ansioso-depressiva reattiva di media entità e malattia neoplastica con ripetizioni epatiche e polmonari", che affligge l'interessata da più tempo. Nel quadro morboso descritto assume la patologia neoplastica che risulta scarsamente controllata dalla terapia chirurgica e farmacologica con la presenza di metastasi sviluppatesi successivamente all'intervento di resezione colica avvenuto nel 2001. La sindrome ansioso-depressiva, insorta in seguito alla patologia neoplastica è caratterizzata da estrema fragilità sul piano affettivo-comportamentale, con abbassamento del livello di autostima e il rifiuto alla partecipazione alla vita



sociale attiva.

Ad avviso dell'organo interpellato, dette patologie ed infermità comprimono in maniera significativa l'autonomia gestionale e relazionale dell' ~~avente~~ in misura tale da renderla inidonea a qualsiasi attività lavorativa.

Tale giudizio medico legale, correttamente motivato sul piano logico -scientifico, trova obiettivo riscontro nella certificazione rilasciata dal Centro Salute mentale di Montepaone di Catanzaro del 27.5.2005, nonché nella relazione dell'A.O. Pugliese Ciaccio di Catanzaro del 23.7.2007, persistendo detta condizione di infermità epoca più recente, come risulta altresì dalla copiosa

documentazione medica allegata al ricorso rilasciata da vari Centri oncologici e laboratori ( cfr. Relazione oncologica clinica e chirurgica del prof. Prati del centro Oncologico d'eccellenza Fondazione Tommaso Campanella; relazione oncologica del 9 agosto 2010 e del 16.2.2011 dell'Istituto oncologico Medico del Veneto; Relazione di Casa di cura Reumatologica Oliveti di Cotronei (KR); risultanze ecografiche del 18.10.2010; Relazione del Dipartimento di psicologia oncologica di Aviano; cartella clinica del Centro di Salute mentale).

Pertanto questo giudice, condividendo il parere dell'organo di consulenza, né ravvisando motivi contrari per discostarsi



7

dallo stesso, deve ritenere accoglibile il ricorso proposto dalla ricorrente riconoscendo alla medesima il diritto alla pensione di inabilità a decorrere dalla data di scadenza del trattamento medesimo .

Sugli importi spettanti a titolo di arretrati vanno corrisposti gli interessi legali mentre la rivalutazione monetaria spetta solo e nella misura in cui il relativo tasso, accertato ai sensi dell'art.150 disp.att. c.p.c, risulti superiore al saggio degli interessi legali .

In ordine alle spese legali, in applicazione dei principi generali le stesse vengono poste a carico dell'amministrazione previdenziale soccombente, a nulla rilevando il carattere obbligatorio e parzialmente vincolante del parere medico legale sulla cui base è stato emanato il provvedimento impugnato, atteso che, salvo i casi di responsabilità c.d. aggravata ex art 96 c.p.c., la condanna al pagamento delle spese non ha natura sanzionatoria ma è solo una conseguenza obiettiva della soccombenza.

Ad esse si provvede trattandosi di liquidazione successiva alla sua entrata in vigore (art 41) in base ai criteri di cui al D.M. 20.7.20102 n.140, determinando il compenso complessivamente in euro 500,00.

P.Q.M:





il giudice delle pensioni presso la Corte dei conti - Sezione  
Giurisdizionale per la Regione Calabria, ogni contraria  
istanza, eccezione e deduzione disattesa

**ACCOGLIE**

Il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara il diritto della  
ricorrente alla pensione di inabilità a vita decorrere dalla  
data di scadenza del trattamento temporaneo oltre alla  
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione  
monetaria.

Condanna l'INPS soccombente al pagamento delle spese  
legali che liquida in euro 500,00.

Così deciso in Catanzaro, alla udienza pubblica del 26  
settembre 2014.

IL GUP

F.to Anna Bombino

Depositata in Segreteria il 26/09/2014

Il Responsabile della Segreteria Pensioni

F.to Gaetanina Manno

CORTE DEI CONTI

SEGRETARIA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio  
composta di n 3 fogli.  
Catanzaro, 30/09/2014

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

IL RESPONSABILE DI CANCELLERIA

Gaetanina Manno

